



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988 n. 400, in materia di organizzazione del Governo, convertito con legge 3 agosto 2001, n. 317, ed in particolare l'articolo 13;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze ed in particolare gli articoli 2, comma 2, lettera c), 3, comma 3, 6, comma 2, e 7, commi 2 e 4 concernenti disposizioni relative, tra l'altro, alla nomina dei capi delle due sezioni in cui si articola l'Ufficio del coordinamento legislativo nonché al trattamento economico da corrispondere al Capo dell'Ufficio legislativo di una delle due sezioni per l'assolvimento del medesimo incarico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2021, Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 15 febbraio 2021 concernente, tra l'altro, la propria nomina a Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il proprio decreto 4 marzo 2021, visto n. 994 dell'8 marzo 2021, con il quale il Cons. Alfredo Storto, Consigliere di T.A.R., a decorrere dal 13 febbraio 2021 è stato nominato Capo dell'Ufficio legislativo – Economia del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di fuori ruolo ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettera c), 3, comma 3, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 23 – *ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012;

VISTO l'articolo 1, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014);



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO l'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTI gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO l'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTA la dichiarazione resa dal Cons. Alfredo Storto ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 33 del 2013, in ordine agli obblighi di trasparenza, e del decreto legislativo n. 39 del 2013, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

VISTA la nota prot. n. 0007963 del 25 febbraio 2022, con la quale il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha comunicato il trattamento economico spettante al Cons. Alfredo Storto per l'anno 2022;

RAVVISATA la conseguente necessità di rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'emolumento accessorio attribuito al Cons. Alfredo Storto;

DECRETA Articolo unico

L'emolumento accessorio spettante al Cons. Alfredo Storto – Consigliere di T.A.R. - per l'assolvimento dell'incarico di Capo dell'Ufficio legislativo - Economia del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di fuori ruolo, in relazione a quanto premesso è rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nella misura annua lorda di € 46.473,45 da corrispondersi in tredici mensilità ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 1, commi 471 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 8, fatto salvo quanto sarà stabilito in applicazione dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO

